



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Piero Messini D'agostini

- Presidente -

Sent. n. 494/2026 sez.

Marco Maria Alma

R.G.N. 33451/2025

Mariapaola Borio

-Relatore-

PU- 08/04/2026

Sandra Recchione

Alessandro Leopizzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro

avverso la sentenza in data 01/07/2025 del Tribunale di Nuoro nei confronti di

██

██

██

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.;

udita la relazione del Consigliere Mariapaola Borio;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Marco Paternello, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;

lette le conclusioni scritte depositate dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████

██████████ difensori degli imputati che hanno chiesto declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nuoro dichiarava, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per difetto di querela in ordine al reato di truffa a loro ascritto al capo 3), previa esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. contestata in via suppletiva in sede di udienza predibattimentale.

Il Tribunale dava conto che, a seguito di citazione diretta a giudizio degli imputati anche per il delitto di truffa contestato al capo 3), nel corso della celebrata udienza predibattimentale il difensore aveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela in quanto sporta non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati; che la decisione sul punto era stata riservata per la successiva udienza nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell'imputazione elevata al capo 3) contestando l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ciò al dichiarato fine di rendere tale addebito procedibile d'ufficio.

Tanto premesso, il Tribunale affermava che la contestazione aggiuntiva di una aggravante al solo fine superare il venir meno o la mancanza di una condizione di procedibilità era espressione di "abuso del processo", come affermato dal consolidato orientamento di legittimità (da ultimo Sez. 4, n. 44157 del 03/11/2023) in quanto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto a quelli in ragione dei quali il legislatore ha previsto l'istituto della modifica dell'imputazione; perveniva pertanto, previa espunzione della aggravante contestata in via suppletiva, a declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela che "non poteva essere sanato da un successivo intervento unilaterale del Pubblico Ministero".

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 129, 517 e 554 *bis* cod. proc. pen. per avere il Giudice ritenuto illegittima la contestazione suppletiva dell'aggravante della minorata difesa (peraltro già descritta in fatto nell'imputazione elevata a carico degli imputati) e, comunque, per avere illegittimamente compresso il potere-dovere del Pubblico Ministero di procedere alla modifica dell'imputazione.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto "abusiva" la condotta del rappresentante della pubblica accusa che ha, invece, semplicemente esercitato



una facoltà consentita espressamente dall'art. 554 *bis* cod. proc. pen. nella fase dell'udienza predibattimentale e che era finalizzata non a superare strumentalmente l'ostacolo della procedibilità ma ad adeguare l'imputazione al fatto emergente dagli atti.

Il Giudice ha richiamato la sentenza di legittimità Sez. 4, n. 44157 del 03/11/2023 (peraltro, espressione di un orientamento non consolidato essendovi pronunce in senso esattamente contrario) che è, tuttavia, inconferente in quanto relativa ad una fattispecie totalmente diversa e cioè quella della contestazione di un reato successivamente divenuto procedibile a querela, a seguito della novella legislativa introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022.

Il caso in esame non riguarda affatto un illecito per il quale è mutato il regime di procedibilità, ma attiene alla diversa ipotesi di una querela non valida perché presentata da soggetti non legittimati.

Per di più, si ribadisce, nella vicenda in esame l'aggravante della minorata difesa era già contestata in fatto nell'imputazione laddove indicava la commissione di una truffa in danno di un soggetto collocato presso una struttura alloggiativa per anziani; l'illecito era, quindi, sin dall'origine procedibile d'ufficio e non a querela di parte. Il Pubblico ministero si è quindi limitato ad adeguare l'imputazione, aggiungendo in rubrica il riferimento normativo della aggravante della condizione di minorata difesa della vittima, già espressamente descritta.

È pertanto erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 codice di rito erano maturate già prima della contestazione suppletiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ommesso di indicare le ragioni della espunzione della circostanza aggravante oggetto di contestazione suppletiva che era stata ammessa con prosecuzione del giudizio dibattimentale in relazione al reato di truffa aggravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, con conseguente assorbimento del secondo.

2. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte in ragione della questione in rito dedotta, emerge la seguente sequenza processuale:
- nei confronti degli imputati era stato emesso in data 22/04/2024 decreto di citazione diretta a giudizio anche per il delitto di truffa di cui al capo 3 di imputazione;



- all'udienza predibattimentale celebrata il 31/01/2025 il difensore degli imputati aveva chiesto pronuncia di non luogo a procedere per difetto di rituale querela in quanto presentata non dalla persona offesa dal reato ma dai suoi eredi dopo la morte della stessa e, quindi, da soggetti non legittimati;
- la decisione sul punto era stata riservata alla successiva udienza del 13/03/2025 nel corso della quale il Pubblico ministero aveva proceduto alla modifica dell'imputazione elevata al capo 3) contestando l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., con conseguente notifica del verbale agli imputati assenti e rinvio all'udienza del 15/05/2025;
- in tale udienza era stata disposta la prosecuzione del giudizio per l'addebito di truffa aggravata con rinvio al giorno 01/07/2025 per la celebrazione del rito dibattimentale avanti un Giudice diverso da quello che aveva emesso sentenza di improcedibilità per difetto di querela.

Tanto premesso, non può che rilevarsi, alla luce della motivazione posta a fondamento di tale pronuncia, come il giudice abbia "espunto" dall'imputazione l'aggravante contestata in via suppletiva all'udienza predibattimentale e come tale operazione sia del tutto erronea.

Pur non potendosi condividere l'assunto del ricorrente secondo cui la circostanza della minorata difesa (che non è auto-evidente, ma include componenti valutative) fosse già contestata in fatto nell'addebito elevato in sede di citazione a giudizio ove era semplicemente indicato che la truffa era stata consumata in danno di un soggetto dimorante in una struttura per anziani, sono tuttavia corrette le doglianze prospettate nella parte in cui viene dedotto che la contestazione suppletiva dell'aggravante è stata legittimamente operata e non costituisce affatto esercizio di una prerogativa per fini diversi e distorti rispetto a quelli per i quali tale strumento è stato previsto dal legislatore.

Posto che il pubblico ministero ha non la mera facoltà bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamente contestato, la sede naturale e tipica nella quale deve essere cristallizzata l'imputazione è proprio l'udienza predibattimentale ove, appunto, nella specie la pubblica accusa ha contestato in via suppletiva l'aggravante della minorata difesa. L'art. 554 *bis*, comma 6, cod. proc. pen. indica, infatti, tale fase come quella deputata a che "il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondente a quanto emerge dagli atti" e prevede espressamente la facoltà per il pubblico ministero di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione che è inserita nel verbale di udienza con notifica dello stesso all'imputato, se non presente in aula.



Ma vi è di più, la norma citata, proprio al fine di consentire una contestazione del fatto in termini più possibile aderente agli atti rispetto alla quale l'imputato possa compiutamente difendersi, prevede, nell'udienza predibattimentale, la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di invitare il pubblico ministero "ad apportare le necessarie modifiche" e, ove questi non vi provveda, di disporre la restituzione degli atti.

È pertanto palesemente erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui la contestazione suppletiva dell'aggravante della minorata da parte del pubblico ministero in sede di udienza predibattimentale era preclusa e costituiva "abuso del processo" in quanto solo strumentale a superare un difetto di querela.

Così operando, il rappresentante della pubblica accusa ha semplicemente attivato i poteri che gli sono propri e che sono precipuamente esercitabili in tale fase processuale per cristallizzare l'imputazione.

Con tale legittima modifica, il *thema decidendi* si era esteso alla circostanza aggravante eliminando l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale, sicché non era consentita una sentenza di improcedibilità "ora per allora" avendo rilievo il fatto sopravvenuto e la decisione del Giudice doveva essere parametrata alla situazione esistente nel momento in cui è stata resa.

Valga solo aggiungere che effettivamente non pertinente - come evidenziato nel ricorso - è il riferimento, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte Sez. 4, n. 44157 del 31/10/2023, PMT/ Rampon, Rv. 285647 che riguarda il caso in cui all'imputato venga contestato un reato, poi divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e rispetto al quale non sia intervenuta, nel termine previsto dall'art. 85 d.lgs., la relativa richiesta privata di punizione, ipotesi nella quale il giudice è, invece, tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (si veda in proposito anche la recente pronuncia a S.U. del 26 marzo 2026 in proc. PG c/ Zummo ed altri di cui è disponibile l'informazione provvisoria).

Si tratta di un *decisum* evidentemente non "esportabile" nella fattispecie oggetto del presente giudizio che attiene, invece, alla diversa ipotesi di reato il cui regime di procedibilità non era mutato e rispetto al quale mancava una valida querela perché presentata da soggetti non legittimati.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata (non appellabile) va annullata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica per il giudizio.

Così deciso il 08/04/2026

Il Consigliere estensore

Mariapaola Borio

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini

